# **COMMISSARIO**

Ordinanza 558/18

EMERGENZA METEO

### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2019

Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

(GU n.79 del 3-4-2019)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/03/19A02183/sg

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2019 art. 3

1. Per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprieta' privata interessate dagli eventi rientranti nell'allegato A, nel limite delle somme indicate nell'allegato B, i commissari delegati, ovvero i soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, provvedono sulla base di propri provvedimenti, secondo i criteri e le modalita' di cui al presente articolo.

- 2. I finanziamenti sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati al comma 4 e sono destinati a investimenti relativi:
- a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
- b) alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unita' abitativa in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile: 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti; 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui all'art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
- d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.

3. Per le abitazioni danneggiate i finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui all'art. 5.

I finanziamenti sono riconoscibili <u>anche per il ripristino delle parti comuni</u> danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia di cui all'art. 5.

Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.

- 4. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi come di seguito indicato: a) per gli investimenti di cui al comma 1:
- I. all'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il finanziamento e' concesso fino all'80% del valore indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
- II. all'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento e' concesso fino al 50% del valore indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
- III. alle parti comuni di un edificio residenziale, il finanziamento e' concesso fino all'80% del valore indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5 se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

- b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), e' ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata prevista all'art. 5, fermi restando i massimali ivi indicati;
- c) nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione, e' concesso un finanziamento da determinarsi applicando, sul valore indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, una percentuale:
  - i. fino all'80% per l'unita' destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro;
  - ii. fino al 50% per l'unita' destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

Per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare e', inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 euro;

d) per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse e' precondizione per l'accesso al finanziamento e sull'area di sedime e' posto il vincolo temporaneo di inedificabilita'.

Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.

5. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalita', a detto indennizzo e/o altro contributo si somma il finanziamento di cui al presente articolo fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanziamento e' integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2019 art. 4

1. Per gli investimenti di cui all'art. 3, comma 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attivita' economiche e produttive interessate dagli eventi rientranti nella tabella A, nel limite delle somme indicate nella tabella B, i Commissari delegati, ovvero i soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, provvedono sulla base di propri provvedimenti adottati secondo i criteri e le modalita' di cui al presente articolo.

- 2. I finanziamenti sono concessi entro i massimali indicati al comma 5 e sono finalizzati:
- a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attivita' o che costituisce attivita';
- b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attivita' o che costituisce attivita', costruendo o acquistando una nuova unita' immobiliare in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
  - 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
  - in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui all'art.
    non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.

- 3. Per le unita' immobiliari danneggiate i finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui all'art. 5. Tali finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.
- 4. Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.

- 5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi nel limite massimo di euro 450.000,00 come di seguito indicati:
- a) Per le domande di finanziamento riguardanti:
  - i. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il finanziamento e' concesso fino al 50% del limite massimo; ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso, il finanziamento e' concesso fino all'80% del limite massimo;
- b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) e' ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo dei lavori, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, fermi restando i massimali indicati.

6. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalita', a detto indennizzo e/o altro contributo andra' sommato il finanziamento di cui al presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanziamento e' integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2019 art. 5

- 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, definiscono, con propri provvedimenti, le procedure di raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei finanziamenti di cui agli articoli 3 e 4, anche mediante la predisposizione di appositi moduli di domanda di finanziamento e di perizia asseverata, dandone pubblico avviso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con le modalita' ritenute piu' opportune.
- 2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' determinati <u>i termini per la presentazione della perizia asseverata e per l'istruttoria delle domande di finanziamento che comunque deve concludersi entro i successivi sessanta giorni dal termine di cui al comma 1.</u>

#### PERIZIA ASSEVERATA

- 3. Nella perizia asseverata di cui al comma 1, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, quest'ultimo, sotto la propria personale responsabilita', deve, almeno:
- a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni e l'evento calamitoso;
- b) relativamente ai danni all'immobile ad uso abitativo ovvero in cui ha sede l'attivita' economica e produttiva:
  - i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che e' stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;

ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere e impianti, indicando le misure e/o quantita', compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unita' di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di commercio, indicando anche l'importo IVA;

iii. attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la congruita' delle stesse con i prezzari di cui alla lettera ii), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilita' finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruita', rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo; iv. distinguere sia nel caso di cui alla lettera ii) che in quello di cui alla lettera iii) gli interventi ammissibili a finanziamento da quelli per eventuali interventi gia' eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;

- v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;
- vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
- c) relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruita' dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
- d) per l'immobile da delocalizzare, attestare la necessita' di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;
- e) per le attivita' economiche e produttive, allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarita' dell'attivita' stessa.

- 4. Oltre agli elementi di cui al presente articolo, la perizia asseverata deve contenere, in una separata sezione, evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, subiti dalle strutture, opere e impianti di cui agli articoli 3 e 4 al fine di consentirne, con separata disposizione, l'eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra l'altro:
- a) limitatamente all'unita' immobiliare distrutta o danneggiata e destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, l'indicazione del numero dei vani catastali interessati;
- b) limitatamente alle attivita' economiche e produttive, l'indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, nonche' di quelli relativi all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.

5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, sulla base delle perizie asseverate, provvedono a riconoscere i finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, ai beneficiari in modo proporzionale alle risorse disponibili e nei limiti massimi di cui agli articoli 3 e 4.